

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 46 del 22/05/2019

OGGETTO: Segnalazione del dott. Caparso Fernando nella qualità di candidato Sindaco al Comune di Pacentro - Accertamento di violazione art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 11,00, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	x	
Componenti	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile	x	

Assiste il segretario dott. Roberto Riga

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l'art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2019 con il quale sono state indette le elezioni amministrative 2019 per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno di domenica 26 maggio 2019 con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni che avrà luogo nel giorno di domenica 9 giugno 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019*”;

VISTA la segnalazione del dott. Caparso Fernando, in qualità di candidato Sindaco al Comune di Pacentro, pervenuta in data 16/05/2019 ed acquisita al protocollo n. 6109 con la quale è stato segnalato che “*il dott. Guido Angelilli, in qualità di Sindaco del Comune di Pacentro*” durante il periodo di vigenza della Par Condicio, in occasione della pubblicazione di un manifesto ad opera di un Comitato elettorale cittadino, abbia “*pubblicamente ammonito*” il Comitato de quo in merito al “*contenuto di affermazioni, arbitrariamente ed erroneamente interpretate, del tutto legittime e*

frutto di liberi apprezzamenti sull'opportunità del dissesto finanziario del Comune di Pacentro, dichiarato con delibera n. 11 del 21.08.2013", denunciando inoltre che in data "07.05.2019 lo stesso Sindaco dott. Guido Angelilli provvedeva ad affiggere per le vie del Paese e ad recapitare nelle abitazioni degli abitanti" comunicazioni in merito alla vicenda;

CONSIDERATO che l'Ufficio Amministrativo di Supporto al Corecom in esito alla segnalazione pervenuta ha inviato al Sindaco del Comune di Pacentro, dott. Guido Angelilli, la nota prot. n. 6133 del 16/05/2019 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 17/05/2019;

CONSIDERATO che dalle notizie assunte attraverso il deposito delle controdeduzioni del Sindaco del Comune di Pacentro depositate in data 17/05/2019 ed acquisite al protocollo n. 6191 si evince che nella nota di risposta del Sindaco alla 'lettera aperta' affissa nel territorio comunale "e recapitata presso le abitazioni degli abitanti" ad opera di un "anonimo comitato - che non si identifica con alcuna lista candidata alle prossime elezioni" con la quale si chiedeva formalmente al Sindaco pro-tempore "la restituzione a tutti i cittadini delle somme indebitamente incassate [dall'Ente comunale] per coprire debiti inesistenti, in virtù di un dissesto che, a giudizio del comitato, non avrebbe dovuto essere dichiarato", esprimendo inoltre considerazioni improprie sul fatto che "i dati relativi al dissesto finanziario del Comune di Pacentro, (...) erano stati forniti dall'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 3 dicembre 2013, in seno al procedimento di dissesto dell'Ente, Dott. Umberto Piccinini, al fine di fare finalmente chiarezza su quello che verrà ricordato come il FINTO DISSESTO" il primo cittadino di Pacentro ha ritenuto di rispondere "quale azione di indispensabile ed imprescindibile tutela dell'Istituzione rappresentata, in assolvimento delle proprie funzioni, a fronte delle gravi accuse mosse nei confronti dell'Ente nonché dell'Organo Straordinario di Liquidazione";

CONSIDERATO inoltre che dalla lettura delle citate controdeduzioni emerge chiaramente che:

1. alcuna caratterizzazione e/o provenienza di stampo politico/elettorale è ravvisabile nella "lettera/manifesto" in quanto "del tutto priva di segni di riconoscimento politico (quali ad es. loghi, simboli, nomi, etc.)." Al riguardo lo scrivente evidenzia che solo a seguito della segnalazione ha appreso che il Comitato firmatario del manifesto "in realtà è direttamente riconducibile al candidato sindaco Fernando Caparso e alla sua lista elettorale";
2. l'assenza del contenuto 'propagandistico' della vexata nota è evincibile poiché la stessa "non è rivolta ad alcun oggetto/competitore politico, né specifico (una determinata personalità politica) né generale (un partito politico)" e dal fatto che la stessa garantisce il rispetto del requisito dell'indispensabilità poiché si limita a diffondere informazioni relative principalmente all'attività del Commissario Liquidatore del dissesto, rendendo pubblica una comunicazione da quest'ultimo proveniente, nell'ottica di una più generale 'comunicazione di servizio' operata dall'Ente e per questo esclusivamente "funzionale all'interesse della collettività ed in quanto tale sempre ammessa" in quanto "non costituisce in alcun modo occasione per fornire una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione medesima e dei suoi organi";
3. la citata nota è scaturita dalla improcrastinabile ed indispensabile necessità/dovere "di tutelare la Funzione e l'Istituzione a fronte di gravissime e senz'ombra di dubbio infondate accuse mosse dall'anonimo Comitato nei confronti dell'Ente comunale";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 4 della predetta Legge considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

CONSIDERATO che la medesima legge, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale relativi alla “impersonalità” ed alla “indispensabilità dei contenuti” risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in più occasioni, ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l’attività sia caratterizzata dai requisiti dell’ **“impersonalità”** e della **“indispensabilità”**, intendendo per “impersonale” quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche tali da ricondurre, anche indirettamente, all’attività dell’Ente o all’organo-candidato e per “indispensabile” quelle forme di comunicazione assolutamente indispensabili e non procrastinabili i cui effetti giuridici potrebbero essere lesi da un differimento temporale (quali la pubblicità legale necessaria per l’efficacia degli stessi atti amministrativi);

RICHIAMATA la sentenza n. 502 del 2000 della Corte Costituzionale con la quale è stato chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

EVIDENIZATO che dall’esame del manifesto pubblicato dal Sindaco protempore del Comune di Pacentro si evince che le notizie in esso contenute non tendono a plasmare la realtà in modo suggestivo ai fini elettorali ma, al contrario, rappresentano una mera comunicazione di servizio in merito l’oggettiva sussistenza di presupposti amministrativi relativi ad un falso “dissesto” e che le stesse rappresentano l’inevitabile controreplica a mendaci affermazioni dal tono accusatorio provenienti, tra l’altro, da un comitato cittadino che allude a comportamenti penalmente rilevanti dell’Ente e dai suoi stessi Organi;

RILEVATO peraltro che nel controverso manifesto il sig. Sindaco, con estrema sinteticità e senza manifestazione di opinioni personali o politiche, ha pubblicato il mero scambio di comunicazioni intercorse con il Commissario Straordinario di Liquidazione proprio in merito ai “dati contenuti nel manifesto del Comitato” e relativi alla effettiva alterazione della veridicità dei fatti in esso contenuti;

RITENUTO altresì, nel caso di specie, che il requisito dell’ “indispensabilità” sia strettamente correlato all’inevitabile esplicitarsi degli effetti di un non tardivo diritto di replica, esclusivamente

volto a fare chiarezza sui fatti relativi al “finto dissesto” del Comune di Pacentro oltreché al diritto di difesa dell’Istituzione al fine di ristabilire la veridicità dell’azione amministrativa perseguita dall’Ente e dai suoi Organi nell’esercizio delle loro funzioni e che tale principio non si oppone in alcun modo alla ratio sottesa alla norma in materia di par condicio;

VISTA la mail del 17 maggio con la quale il Responsabile dell’Ufficio, dott.ssa Annalisa Ianni, ha trasmesso al Comitato tutta la documentazione relativa alla presente contestazione, unitamente alla proposta di provvedimento;

RITENUTO per le motivazioni sin qui condotte che non ricorra la fattispecie di divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto l’iniziativa assunta dal Sindaco Comune di Pacentro non è da ritenersi in alcun modo attività di comunicazione istituzionale assoggettata ai principi dell’indispensabilità e dell’impersonalità;

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre, ai sensi dell’art. 25 della Delibera AGCOM n. 109/19/CONS, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’archiviazione degli atti per le suesposte motivazioni;
2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to *Dott. Roberto Riga*

Il Presidente
F.to *Dott. Filippo Lucci*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.